



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. XII

Reg. Albo

il 30-11-2010

Il Resp. del servizio

Il Rappresentante Amministrativo  
(M. Scudato)

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE XII

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Annotata al Registro Generale</b> <b>In data:</b> 29-11-2010 <b>N.</b> 2545	<b>OGGETTO:</b> Approvazione schemi di convenzione per la gestione dei servizi residenziali in favore di anziani ed inabili, soggetti psichiatrici e minori.
<b>N.</b> 199 Settore XII <b>Data</b> 18/11/2010	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_ Imp. \_\_\_\_\_ Funz. \_\_\_\_\_ Serv. \_\_\_\_\_ Interv. \_\_\_\_\_

non comporta  
impegno di spesa

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno dieci del mese di novembre, nell'ufficio del Settore XII, il dott. Alessandro Licitra, dirigente del Settore XII; ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale n° 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;

Visto l'art. 20 della medesima legge il quale cita che i Comuni singoli od associati, per la realizzazione dei servizi socio assistenziali, possono stipulare convenzioni con enti iscritti nell'albo regionale previsto dall'art. 26;

Visto il D.P.R.S. 4 giugno 1996 di approvazione degli schemi di convenzione-tipo per la gestione da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

Vista la circolare n. 8 del 27 giugno 1996 con cui l'Assessorato degli Enti Locali ha impartito direttive finalizzate ad accelerare l'attivazione dei servizi – applicazione dei limiti di reddito per l'accesso gratuito ai servizi – elaborazione degli schemi di convenzione;

Vista la legge 08.11.2000 n°328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto il Piano di Zona Socio-sanitario del Distretto n. 44 – triennio 2010/2012 - approvato dalla Regione siciliana con parere di congruità n° 25 del 28.04.10;

Atteso che, relativamente all'Area di intervento "Anziani", il citato Piano di Zona prevede il servizio – A 05 – denominato "Servizi residenziali per anziani" (ricoveri);

Che relativamente all'Area di intervento "Disabili", il P.d.Z. prevede il servizio – D 05 – D 08 – denominato "Comunità alloggio soggetti psichiatrici";

Che relativamente all'Area di intervento "Minori", lo stesso P.d.Z. prevede il servizio – M 13 – "Comunità alloggio e casa di accoglienza per Minori e Ragazze madri";

Considerato che, le convenzioni stipulate dal Comune di Ragusa con Enti vari per la gestione di servizi residenziali in favore di anziani ed inabili, soggetti psichiatrici e minori per il triennio 2007/2010 stanno per scadere, si ritiene opportuno, per le finalità di cui alla normativa vigente, procedere al rinnovo delle stesse ed approvare i sottoelencati schemi di convenzione, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

1. Schema di convenzione per gestione Casa di Riposo Casa Protetta/Comunità Alloggio per Anziani;
2. Schema di convenzione per gestione Comunità Alloggio per Soggetti Psichiatrici;
3. Schema di convenzione per gestione "Comunità alloggio per minori";
4. Schema di convenzione per gestione "Casa di accoglienza per gestanti e ragazze madri";

Preso atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Considerato che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni del dirigente indicate nell'art. 53 del vigente regolamento sull'organizzazione del Uffici dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

## DETERMINA

1) Approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e per le finalità di cui alla normativa vigente i sottoelencati schemi di convenzione, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- a) Schema di convenzione per gestione Casa di Riposo/Casa Protetta/Comunità Alloggio per Anziani;
- b) Schema di convenzione per gestione Comunità Alloggio per Soggetti Psichiatrici;
- c) Schema di convenzione per gestione "Comunità alloggio per minori";
- d) Schema di convenzione per gestione "Casa di accoglienza per gestanti e ragazze madri"





2) Prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XII

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: Ragioneria -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XII

N. 4 Schemi di Convenzione parte integrante.

Visto:    
Il Dirigente del I Settore      il Segretario Generale  
Ragusa, li \_\_\_\_\_  
Per presa visione:  
Il Direttore Generale      Il Sindaco  
Ragusa, li \_\_\_\_\_  

## SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

*Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUE.L.*

Ragusa \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.


Ragusa 01 DIC. 2010

**IL MESSO COMUNALE**  
Lirio Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 01 DIC. 2010 al 07 DIC. 2010

Ragusa 09 DIC. 2010

**IL MESSO COMUNALE**



COMUNE DI RAGUSA

N. \_\_\_\_\_ di Repertorio

Oggetto: Convenzione per l'affidamento del servizio "Comunità alloggio per soggetti psichiatrici" alla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, per anni tre.

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella Segreteria del Comune di Ragusa.

Avanti a me Dott. Benedetto Buscema, Segretario Generale del Comune suddetto, sono comparsi

DA UNA PARTE

il dr. Alessandro Licitra nato a Ragusa il 10 febbraio 1969, nella qualità di Dirigente del Settore XII del Comune di Ragusa, domiciliato per le funzioni presso la residenza municipale per le funzioni

E DALL'ALTRA

Il sig. \_\_\_\_\_ - nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - il quale interviene nella qualità di Legale rappresentante della \_\_\_\_\_ iscritta all'albo regionale con D.R.S. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per la sezione \_\_\_\_\_ Tipologia Comunità alloggio per una capacità ricettiva di n. \_\_\_\_\_ unità, con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - ove è domiciliato per la carica, Codice Fiscale e Partita IVA n. \_\_\_\_\_ -

Dette parti, la cui identità personale io Segretario sono certo, senza assistenza di testimoni ai quali con il mio consenso espressamente

rinunziano, mi chiedono la stipula del presente atto premettendo che:

- Il Piano di Zona Socio-sanitario del Distretto n. 44 – triennio 2010/2012 – approvato dalla Regione siciliana con parere di congruità n° 25 del 28.04.10 - prevede, relativamente all'area di intervento "Disabili", il servizio - D 05 – D 08 - denominato "Comunità alloggio soggetti psichiatrici, avente l'obiettivo di:

⇒ Assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno della struttura per una serena convivenza di tipo familiare;

⇒ Favorire la socializzazione, la riabilitazione e il reinserimento nel tessuto sociale;

- Con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato disposto l'affidamento del servizio alla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, per il periodo \_\_\_\_\_.

- Con nota n. \_\_\_\_\_ sono stati richiesti i documenti per la stipula del contratto

- Con lettera del \_\_\_\_\_ assunta al n. \_\_\_\_\_ di prot. di questo Ente, la \_\_\_\_\_ ha prodotto i documenti richiesti

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

D'accordo tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1)** La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2)** Il dr. Alessandro Licitra, nella sua qualità, affida al sig. \_\_\_\_\_, che, nella qualità accetta, l'espletamento

del servizio "Comunità alloggio per soggetti psichiatrici".

**Art. 3) Oggetto e utenza** - Il Comune di Ragusa si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente \_\_\_\_\_ per la gestione della Comunità Alloggio " \_\_\_\_\_ " sita in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ per disabili psichici inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta del Dipartimento di Salute Mentale competente per territorio della Azienda A.S.P. n. 7.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in atto in ragione di n. \_\_\_\_\_ unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

**Art. 4) Modalità di ammissione** - L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art.3 i soggetti affidati dall'Ufficio di Servizio Sociale. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'Ufficio di Servizio Sociale a seguito di specifica relazione del Dipartimento di Salute Mentale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché

refluente nell'esercizio successivo.

**Art. 5) Dimissioni** - Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione del Servizio Sociale Professionale per il venir meno delle condizioni che ne avevano motivato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di Salute Mentale e previa informazione del tutore o dell'amministratore di sostegno, ove esista. In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da una relazione sulle motivazioni che hanno determinato le dimissioni nonché sulle condizioni psico-fisiche del soggetto allo scopo di consentire all'Ufficio di Servizio Sociale, sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

**Art. 6) Modalità di intervento** - Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovrà essere curato, in collaborazione con l'equipe del D.S.M. il progetto di riabilitazione e di reinserimento volto:

alla riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;  
al potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;  
al recupero scolastico e la formazione professionale;  
all'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione-lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;  
all'uso corretto ed attivo del tempo libero;  
a favorire il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;  
all'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna, inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti

~~contro gli infortuni e per responsabilità civile;~~

a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;

ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;

ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;

a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con il Comune e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;

a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;

a riferire almeno semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative all'inserimento in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;

a relazionare annualmente all'Ufficio di Servizio Sociale sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

**Art. 7) Personale** - Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale iscritto all'Albo, conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) due assistenti agli inabili;
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione;
- f) altro personale:

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale, ove detto profilo non sia assicurato dal

responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'équipe del DSM competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'Ufficio competente, fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Ufficio di Servizio Sociale.

**Art. 8) Assenza per ricovero in ospedale** - Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente entro tre giorni dal ricovero.

L'ente dovrà mantenere rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro. E' facoltà del Comune, trascorsi trenta giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

**Art. 9) Continuità del servizio** - L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dal Comune a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

**Art. 10) Volontariato** - L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di volontari del servizio civile, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari di Servizio Civile assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti del Comune e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono alla

determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purchè preventivamente autorizzato dal Comune.

**Art. 11) Partecipazione dell'utenza** - L'Ufficio di Servizio Sociale può promuovere incontri di formazione, informazione ed aggiornamento con il personale dell'Ente gestore, verifica con i responsabili dell'Ente erogatore e con l'equipe del D.S.M. competente per territorio i risultati raggiunti da ciascun ospite al fine di procedere alle dimissioni e al reinserimento nel tessuto sociale e familiare.

**Art. 12) Corrispettivo del servizio** -Il Comune corrisponderà all'Ente gestore, sulla base degli effettivi ospiti della struttura, un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

Il Comune si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di €. \_\_\_\_\_ per ogni posto effettivamente occupato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € \_\_\_\_\_ al netto della quota di compartecipazione a carico dell'utente da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili, per un ammontare annuo complessivo presunto di

€. \_\_\_\_\_. Tale importo può subire variazione in aumento o in diminuzione sulla base del numero dei richiedenti il ricovero.

I corrispettivi di cui sopra verranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

**Art. 13) Compartecipazione dell'utenza** - L'importo di cui all'art. 12 sarà corrisposto per intero alla struttura ospitante i disabili solo per soggetti privi di reddito, salvo azione di rivalsa da parte del Comune sugli obbligati per legge.

I soggetti con reddito proprio comparteciperanno al costo del servizio secondo la normativa vigente.

**Art. 14) Rimborsi** - Le contabilità mensili, chiaramente leggibili, dovranno essere inoltrate al Comune corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento. Sui prospetti contabili, corredate da fattura ove l'Ente ne sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici del Comune; ove dovessero emergere errori o difformità, l'ufficio, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dal Comune, sulla base dei prospetti

contabili riconosciuti regolari.

I prospetti contabili possono pervenire al Comune a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

**Art. 15) Ospiti bisognosi di cure** - Per gli ospiti bisognosi di specifiche cure mediche connesse alle patologie possedute, si provvederà attraverso il Servizio Sanitario della locale Azienda ASP.

**Art. 16) Corrispettivi per ospitalità diurna** - Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dal Comune su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

**Art. 17) Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari** – I pagamenti saranno corrisposti all'Ente gestore nei modi e nei termini indicati nella Convenzione e secondo le norme ed i regolamenti vigenti per la Regione Siciliana.

Il Sig. \_\_\_\_\_, nella qualità, dichiara che il conto corrente dedicato sul quale saranno versate tutte le somme derivanti dalla presente convenzione, ai sensi del combinato disposto dall'art.2 della L.R. n.15 del 20 novembre 2008 e dall'art.3 della L. n.136 del 13 agosto 2010, è il seguente:

Banca \_\_\_\_\_-conto corrente N. \_\_\_\_\_

CODICE IBAN \_\_\_\_\_

Il Sig. \_\_\_\_\_ si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto corrente per tutte le operazioni relative al presente contratto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico con l'obbligo di riportare per ogni transazione il Codice Unico di Progetto (CUP N. \_\_\_\_\_).

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo comporta la risoluzione del contratto.

**Art. 18) Sicurezza (D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.)** - Il contraente è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" e successive modificazioni nonché normative collegate ed indicare il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il contraente è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto dalla normativa vigente ed a fornire ai propri operatori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la cassetta/valigetta di pronto soccorso.

**Art. 19) Tutela della privacy** - Il contraente, nell'ambito della gestione del servizio è tenuto a rispettare quanto prescritto dal decreto legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi del D.L.vo n° 196/2003 il Comune di Ragusa è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione della Comunità Alloggio. Il contraente, in quanto affidatario del servizio è responsabile esterno del trattamento ed a tal fine è tenuto ad indicare il nominativo in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, quale responsabile del trattamento dati.

Il predetto responsabile:

⇒ opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;

⇒ attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;

Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto:

⇒ i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento del servizio affidato e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;

⇒ il contraente dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;

⇒ è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli ospiti previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al Titolare);

- ⇒ è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- ⇒ i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento;

A tale fine il contraente si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'Ente contraente trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque il contraente sia venuto a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

**Art. 20) Verifica e valutazione** - Il Comune si riserva la facoltà di visitare la Comunità alloggio in qualsiasi momento a mezzo del proprio Servizio Sociale Professionale Comunale. La verifica e la valutazione sul servizio in oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dal Comune. Il Comune ha facoltà di effettuare la verifica sul servizio rispetto ai seguenti ambiti:

Organizzativo strutturale del servizio	orari; igiene dei luoghi
Organizzativo del personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto degli standards del personale;</li> <li>- Assunzione di comportamenti professionalmente corretti;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacità degli operatori di lavorare in team;</li> <li>Grado di motivazione e coinvolgimento degli operatori nelle attività della Comunità.</li> </ul>
Organizzativo delle attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispondenza delle attività agli obiettivi indicati dai piani d'intervento;</li> <li>- Grado di coinvolgimento degli ospiti alle attività della Comunità.</li> </ul>

La valutazione complessiva riguarderà l'ambito organizzativo del servizio e in particolare la rispondenza tra gli obiettivi fissati e i risultati raggiunti.

Qualora in sede di verifica dovessero riscontrarsi inadempienze da parte del contraente, il S.S.P. procederà alla immediata contestazione formale dei fatti rilevati invitandolo a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni.

Nel caso in cui il contraente non adempia a tale incombenza o nel suddetto termine fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, l'Amministrazione comunale, su proposta del Settore, potrà disporre a titolo di penale una sanzione pecuniaria che può oscillare da €.500,00 a €.1.000,00 per ogni inadempienza. Alla terza contestazione che abbia determinato l'applicazione di una qualsiasi penalità nel corso del contratto determina la risoluzione di diritto del contratto stesso salva ogni conseguenza di legge, oltre al risarcimento dei danni.

Si verificherà la risoluzione di diritto, salvo comunque il risarcimento del danno, dopo la contestazione da parte

dell'Amministrazione Comunale cui non abbia fatto seguito la rimozione dell'inadempienza entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della Casa di riposo o significative
- b) variazioni degli elementi che caratterizzano la struttura ed il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudicano il raggiungimento delle finalità del servizio medesimo
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

**Art. 21) Durata della convenzione** - La presente convenzione ha durata di anni tre a decorrere dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_.

**Art. 22) Obblighi del contraente e responsabilità** - Il contraente si obbliga:

- a) a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale;
- b) ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego di personale che risulti:
  - b.1) in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
  - b.2) in possesso della certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento del servizio della Comunità;

Il contraente, nel rispetto della vigente normativa in materia di

~~riservatezza è titolare del Trattamento dei dati di cui al precedente~~  
art. 19 e custodisce direttamente la documentazione contenente la  
relativa banca dati ed è responsabile della veridicità delle  
informazioni rispetto al Comune di Ragusa procedendo a trasmettere  
all'Amministrazione esclusivamente gli atti e documenti a  
comprovare i requisiti di cui al punto b.1);

a comunicare, entro i cinque giorni successivi alla stipula della  
convenzione l'elenco nominativo del personale, la relativa qualifica e  
curricula;

a garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato  
limitando il fenomeno di turn-over;

c) a collaborare al monitoraggio sulla efficacia, efficienza ed  
economicità del servizio effettuato sulla base dei fattori di  
qualità e secondo la metodologia concordata con  
l'Amministrazione;

d) a redigere con cadenza semestrale una relazione concernente  
l'andamento tecnico della gestione del servizio con  
l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, la  
descrizione dei punti di forza e criticità nonché recante le  
ulteriori indicazioni che dovessero essere richieste  
dall'Amministrazione.

Nell'ambito del principio generale della reciproca collaborazione il  
contraente è tenuto:

- a segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con  
particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al

- perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio o alla realizzazione delle attività programmate
- a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Il contraente è tenuto inoltre a:

- rispettare per gli operatori le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo. In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra ed il contraente per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;
- rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi –Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – ed - Infortuni - per garantire idonea copertura agli operatori e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse, ivi incluse tutte le attività svolte all'esterno incluse le fasi “in itinere”. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il

servizio di che trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, il contraente risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente al contraente;

- coinvolgere, attraverso un'adeguata opera di sensibilizzazione ed organizzazione, personale volontario inteso come supporto e mai in sostituzione dei lavoratori;
- rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall'eventuale impiego di personale volontario, tirocinante e/o in servizio civile;
- garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

Il contraente solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.

Il Comune di Ragusa è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dalla gestione del servizio in oggetto nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido,

escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

**Art. 23) Recesso della convenzione** - Il Comune si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze nella gestione della Comunità alloggio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto e sospendere cautelativamente la liquidazione dei compensi pattuiti. In tali casi il Comune di Ragusa procederà a contestare motivando l'addebito relativo alle infrazioni a mezzo raccomandata A.R. - Il contraente potrà presentare deduzioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

**Art. 24) Spese contrattuali e obbligo di cauzione** - La presente convenzione è soggetta a registrazione. L'Ente contraente in quanto Onlus, non è obbligato al deposito cauzionale, ai sensi della Circolare regionale n. 17 del 04.12.02 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D. L.vo 460/97

**Art. 25) Rinvio** - Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di

Procedura Civile.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso della convenzione, comunque attinenti al servizio di cui alla presente convenzione.

**Art. 26) Foro competente** - Per eventuali controversie è competente il Foro di Ragusa.


**Art. 27)** Le parti eleggono domicilio speciale in Ragusa presso la casa comunale.

Richiesto io Segretario Generale ricevo la presente convenzione che pubblico dandone lettura alle parti, che lo dichiarano conforme alla volontà espressami. Scritto a dattilografia da persona di mia fiducia in pagine \_\_\_\_\_ e righe \_\_\_\_\_ fin qui della di carta, viene firmata dalle parti e da me Segretario Generale.

Il Dirigente del settore XII \_\_\_\_\_

Il Legale rappresentante della \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale \_\_\_\_\_



COMUNE DI RAGUSA

N. \_\_\_\_\_ di Repertorio

Oggetto: Convenzione per l'affidamento del servizio "Casa di riposo/Casa protetta/Comunità alloggio per anziani ed inabili" per anni tre.

L'anno duemila....., il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella Segreteria del Comune di Ragusa.

Avanti a me Dott. Benedetto Buscema, Segretario Generale del Comune suddetto, sono comparsi

DA UNA PARTE

il dr. Alessandro Licitra nato a Ragusa il 10 febbraio 1969, nella qualità di Dirigente del Settore XII del Comune di Ragusa, domiciliato per le funzioni presso la residenza municipale per le funzioni

E DALL'ALTRA

Il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - il quale interviene nella qualità di Legale rappresentante della \_\_\_\_\_ iscritta all'albo regionale con D.R.S. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per la sezione Casa di riposo/Casa protetta/Comunità alloggio per una capacità ricettiva di n. \_\_\_\_\_ unità, con sede in Ragusa - Via \_\_\_\_\_ - ove è domiciliato per la carica, Codice Fiscale e Partita IVA n. \_\_\_\_\_ -

Dette parti, la cui identità personale io Segretario sono certo, senza assistenza di testimoni ai quali con il mio consenso espressamente

rinunziano, mi chiedono la stipula del presente atto premettendo che:

- Il Piano di Zona Socio-sanitario del Distretto n. 44 – triennio 2010/2012 – approvato dalla regione siciliana con parere di congruità n° 25 del 28.04.10- prevede, relativamente all'area di intervento "Anziani", il servizio -A 05 - denominato "Servizi residenziali per anziani (ricoveri)", avente l'obiettivo di:

⇒ Assicurare all'anziano, in stato di ridotta o di non autosufficienza, con carente supporto familiare, dignitose condizioni di vita fornendo assistenza e cure adeguate;

- Con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato affidato il servizio "Casa di Riposo per anziani" all'istituto \_\_\_\_\_ di Ragusa, per il periodo \_\_\_\_\_

-Con nota n. \_\_\_\_\_ sono stati richiesti i documenti per la stipula del contratto

-Con lettera del \_\_\_\_\_ assunta al n. \_\_\_\_\_ di prot. di questo Ente, l'istituto \_\_\_\_\_ ha prodotto i documenti richiesti

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

D'accordo tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1)** La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2)** Il dr. Alessandro Licitra, nella sua qualità, affida al \_\_\_\_\_ che, nella qualità accetta, l'espletamento del servizio "Casa di Casa di Riposo per Anziani ed

Inabili”.

**Art. 3) Oggetto ed utenza** - Il Comune di Ragusa si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente \_\_\_\_\_ per la gestione della Casa di riposo/Casa protetta/Comunità alloggio sita in via \_\_\_\_\_ in favore di persone anziane parzialmente o non autosufficienti residenti a Ragusa o con domicilio di soccorso nel comune.

Il numero di utenti in regime di convenzione in atto, è di n. \_\_\_\_\_ unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti; si impegna altresì, nei limiti della capacità ricettiva, ad accogliere in forma temporanea e diurna, anziani autosufficienti e non, in relazione ad esigenze di rilievo tutelare, sociale e sanitario, per l'assenza o l'inidoneità della famiglia, accertata dal Servizio sociale comunale o dal Giudice tutelare.

**Art. 4) Modalità di ammissione** - L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art.3 i soggetti affidati dall'Ufficio di Servizio Sociale Professionale.

Il Servizio Sociale Comunale può procedere al ricovero

immediato di soggetti in condizione di indigenza, di abbandono o in situazioni tali da rendere pregiudizievole per la tutela degli stessi, mediante motivata relazione a cui deve far seguito, entro 15 giorni, l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa assunto dal competente ufficio di Servizio Sociale.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

L'Ente accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'Ufficio competente, riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori della struttura medesima.

Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica, l'Ufficio di Servizio Sociale, dovrà avvalersi del parere del Servizio territoriale di tutela salute mentale dell'A.S.P.

**Art. 5) Dimissioni** - Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione del Servizio Sociale Professionale del Comune per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, previa informazione del curatore e/o amministratore di sostegno, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'Ufficio

competente, non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissioni l'Ente ha l'obbligo di dare comunicazione della data di dimissioni al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno delle dimissioni, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla struttura residenziale/Comunità alloggio.

La comunicazione di dimissioni deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto allo scopo di consentire all'Ufficio di Servizio Sociale la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

**Art. 6) Modalità di intervento** - Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l'Ente si impegna:

a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;

a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 4 letti -2/3 per comunità alloggio) dotata di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;

a garantire - nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale l'istituto deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo - una alimentazione

adatta alle personali esigenze degli ospiti su prescrizione sanitaria;

a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;

ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;

a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico, utilizzando all'uopo, il servizio sanitario territoriale, l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica;

ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in istituto;

ad assicurare nei casi di necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie territoriali ed ospedaliere;

a favorire l'organizzazione e la partecipazione in collaborazione con il Servizio Sociale professionale e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;

a predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente e una relazione consuntiva sull'attività svolta annualmente;

a redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;

a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i

propri familiari, amici e conoscenti;

a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare personalmente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

**Art.7) Personale** - Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare il seguente personale:

a) un direttore- coordinatore, preferibilmente munito di diploma di istruzione secondaria di II grado;

b) un segretario amministrativo-economo, munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

c) un assistente sociale (anche in convenzione), regolarmente iscritto all'Albo;

d) ausiliari: servizi tutelari:

- casa di riposo: 1 per 15 utenti per due turni contrattuali;

- casa protetta (o nuclei protetti all'interno di C.R.): 1 per 12 utenti per due turni contrattuali.

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale);

e) ausiliari servizi generali:

casa di riposo/casa protetta: 1 per 20 utenti.

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire comunque la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale);

f) infermiere professionale:

- casa di riposo: una unità anche in convenzione, con reperibilità nell'arco delle 24 ore;

- casa protetta: 1 per 20 utenti per due turni contrattuali, garantendo la presenza di 1 unità nelle ore notturne e nelle festività e la reperibilità nell'arco delle 24 ore (all'interno del turno contrattuale);

g) un addetto lavanderia-stireria-guardaroba - casa di riposo: 1 per 50 ospiti;

- casa protetta: 1 per 30 ospiti;

h) un cuoco, un aiuto cuoco sino a 40 ospiti, più un ausiliario sino ad 80 ospiti oltre gli 80, un altro ausiliario;

i) un addetto manutenzione ordinaria-operaio;

l) un portinaio-custode-centralinista;

m) un medico in convenzione;

n) un animatore in convenzione;

o) un terapeuta della riabilitazione in convenzione;

p) altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili professionali in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare: psicologo, dietista, barbiere, ecc...).

## Comunità alloggio

Con riguardo alla tipologia Comunità alloggio per anziani ed adulti inabili siccome definita dallo standard regionale per l'accoglienza di 8/10 soggetti in strutture inserite nel normale contesto abitativo (appartamenti di civile abitazione) in parte autogestite dagli stessi ospiti ove possibile, è da prevedersi la presenza del seguente personale:

- 1 operatore sociale responsabile della comunità con reperibilità nell'arco delle 24 ore;
- 1 operatore socio-assistenziale od ausiliario per i servizi tutelari;
- 1 ausiliario;
- 1 infermiere professionale (ad ore e/o in convenzione) con reperibilità nell'arco delle 24 ore;
- 1 assistente sociale ad ore e/o in convenzione qualora il responsabile non sia già in possesso dello specifico titolo;
- altre figure in convenzione per specificare attività o necessità (psicologo, terapeuta della riabilitazione, animatore, barbiere, etc.);

L'Ente si impegna ad assicurare la presenza nelle ore notturne di una unità con compiti di vigilanza e di aiuto tra le figure sopra elencate.

L'Ente deve garantire che il personale utilizzato sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica rivestita all'atto della stipula della convenzione.

In presenza di un numero di ospiti inferiore a quello previsto nei

rapporti su indicati deve essere comunque assicurata la presenza dell'unità di base del personale indicato.

**Art. 8) Trattamento economico** - Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N.L. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali e per tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'Ufficio competente, fornire apposita documentazione.

**Art. 9) Prescrizioni** - Il personale dell'Ente addetto ai servizi tutelari dovrà essere assunto con una qualifica idonea al servizio prestato.

L'Ente gestore si impegna ad organizzare almeno annualmente un corso di formazione a favore di tutto il personale impiegato.

L'Assistente sociale e l'animatore socio-culturale dell'Ente gestore dovranno, ogni sei mesi, relazionare al Servizio Sociale Professionale del Comune circa le modalità organizzative, la frequenza temporale e gli obbiettivi raggiunti.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'Ufficio di Servizio Sociale.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S. e ss.mm.ii.

**Art. 10) Limiti capacità ricettiva** - La presenza di anziani non

autosufficienti nelle strutture autorizzate quali “case di riposo” non può eccedere di norma il 20% della capacità ricettiva complessiva. A tale prescrizione si può derogare su specifica autorizzazione dell’Ufficio competente solo nei confronti di ospiti che hanno perduto la propria autonomia in costanza di ricovero all’interno della medesima struttura.

**Art. 11) Assenza per ricovero in ospedale** - Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l’ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l’Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all’Ufficio competente entro tre giorni dal ricovero. L’Ente dovrà mantenere i rapporti con l’ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all’interno della struttura al suo rientro.

E’ facoltà dell’Ufficio di Servizio Sociale trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l’eventuale revoca dell’autorizzazione al ricovero in istituto.

**Art. 12) Continuità del servizio** - L’Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l’assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall’Ufficio di Servizio sociale a nulla rilevando la conclusione dell’esercizio finanziario, ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

**Art. 13) Volontariato** - L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di volontari del servizio civile, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari di Servizio Civile assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti del Comune di Ragusa e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata.

**Art. 14) Partecipazione dell'utenza** - L'Ufficio di Servizio Sociale può promuovere annualmente, incontri di formazione, informazione ed aggiornamento con il personale dell'Ente gestore, e i soggetti ospiti ed i loro familiari anche allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni.

**Art. 15) Corrispettivo del servizio** -Il Comune corrisponderà all'Ente per ciascun assistito una retta giornaliera di €- \_\_\_\_\_ al netto della quota di compartecipazione a carico dell'utente indicata nelle determinazioni di autorizzazione al ricovero, per un ammontare annuo complessivo presunto di

€. \_\_\_\_\_. Tale importo può subire variazione in aumento o in diminuzione sulla base del numero dei richiedenti il ricovero.

I suddetti importi saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

**Art. 16) Rimborsi** - Le contabilità dovranno essere inoltrate al Comune, con cadenza bimestrale, chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredate da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici del Servizio Sociale; ove dovessero emergere errori o difformità, l'Ufficio, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro i successivi 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dal Comune, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

I prospetti contabili possono pervenire al Comune a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

**Art. 17) Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari** – I pagamenti saranno corrisposti all'Ente gestore nei modi e nei termini indicati nella Convenzione e secondo le norme ed i regolamenti vigenti per la Regione Siciliana.

Il Sig. \_\_\_\_\_, nella qualità, dichiara che il conto corrente dedicato sul quale saranno versate tutte le somme derivanti dalla presente convenzione, ai sensi del combinato disposto dall'art.2 della L.R. n.15 del 20 novembre 2008 e dall'art.3 della L. n.136 del 13 agosto 2010, è il seguente:

Banca \_\_\_\_\_-conto corrente N. \_\_\_\_\_

CODICE IBAN \_\_\_\_\_

Il Sig \_\_\_\_\_ si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto corrente per tutte le operazioni relative al presente contratto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico con l'obbligo di riportare per ogni transazione il Codice Unico di Progetto (CUP N. \_\_\_\_\_).

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo comporta la risoluzione del contratto.

**Art. 18) Ospiti non autosufficienti** - Per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato dovuto a particolari condizioni di non autosufficienza, ci si rivolgerà al Servizio Sanitario della locale Azienda ASP che provvederà ad effettuare direttamente le prestazioni necessarie e opportune.

**Art. 19) Corrispettivi per ricoveri diurni** - Per eventuali

ricoveri a carattere temporaneo e diurno disposti dall'A.C. in favore di anziani bisognevoli di aiuto per inidoneità contingente della famiglia all'assistenza, la retta giornaliera viene determinata in misura pari al 60% di quella fissata per il ricovero a tempo pieno.

**Art. 20) Sicurezza (D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.)** - Il contraente è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" e successive modificazioni nonché normative collegate ed indicare il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il contraente è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto dalla normativa vigente ed a fornire ai propri operatori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la cassetta/valigetta di pronto soccorso.

**Art. 21) Tutela della privacy** - Il contraente, nell'ambito della gestione del servizio è tenuto a rispettare quanto prescritto dal decreto legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Ai sensi del D.L.vo n° 196/2003 il Comune di Ragusa è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione della Comunità Alloggio. Il contraente, in quanto affidatario del

servizio è responsabile esterno del trattamento ed a tal fine è tenuto ad indicare il nominativo in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, quale responsabile del trattamento dati.

Il predetto responsabile:

- ⇒ opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
- ⇒ attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;

Il responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto:

- ⇒ i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento del servizio affidato e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- ⇒ il contraente dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- ⇒ è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli ospiti previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al Titolare);
- ⇒ è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;

⇒ i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento;

A tale fine il contraente si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'Ente contraente trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque il contraente sia venuto a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

**Art. 22) Verifica e valutazione** - Il Comune si riserva la facoltà di visitare la Casa di riposo in qualsiasi momento a mezzo del proprio Servizio Sociale Professionale Comunale. La verifica e la valutazione sul servizio in oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dal Comune. Il Comune ha facoltà di effettuare la verifica sul servizio rispetto ai seguenti ambiti:

Organizzativo strutturale del servizio	<ul style="list-style-type: none"><li>- orari;</li><li>- igiene dei luoghi</li></ul>
Organizzativo del personale	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rispetto degli standards del personale;</li><li>- Assunzione di comportamenti professionalmente corretti;</li><li>- Capacità degli operatori di lavorare in team;</li></ul> Grado di motivazione e coinvolgimento degli operatori nelle attività della Casa di riposo.

Organizzativo delle attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispondenza delle attività agli obiettivi indicati dai piani d'intervento;</li> <li>- Grado di coinvolgimento degli ospiti alle attività della Casa di riposo.</li> </ul>

La valutazione complessiva riguarderà l'ambito organizzativo del servizio e in particolare la rispondenza tra gli obiettivi fissati e i risultati raggiunti.

Qualora in sede di verifica dovessero riscontrarsi inadempienze da parte del contraente, il S.S.P. procederà alla immediata contestazione formale dei fatti rilevati invitandolo a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni.

Nel caso in cui il contraente non adempia a tale incombenza o nel suddetto termine fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, l'Amministrazione Comunale potrà disporre a titolo di penale una sanzione pecuniaria che può oscillare da €.500,00 a €.1.000,00 per ogni inadempienza. Alla terza contestazione che abbia determinato l'applicazione di una qualsiasi penalità nel corso del contratto determina la risoluzione di diritto del contratto stesso salva ogni conseguenza di legge, oltre al risarcimento dei danni.

Si verificherà la risoluzione di diritto, salvo comunque il risarcimento del danno, dopo la contestazione da parte dell'Amministrazione Comunale cui non abbia fatto seguito la rimozione dell'inadempienza entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della Casa di riposo o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la struttura ed il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudicano il raggiungimento delle finalità del servizio medesimo
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

**Art. 23) Durata della convenzione** - La presente convenzione ha durata di anni tre a decorrere dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_.

**Art. 24) Obblighi del contraente e responsabilità** - Il contraente si obbliga:

- a) a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale;
- b) ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego di personale che risulti:
  - b.1) in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
  - b.2) in possesso della certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento del Centro;

Il contraente, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza è titolare del Trattamento dei dati di cui al precedente art. 21) e custodisce direttamente la documentazione contenente la relativa banca dati ed è responsabile della veridicità delle informazioni rispetto al Comune di Ragusa procedendo a trasmettere all'Amministrazione

esclusivamente gli atti e documenti a comprovare i requisiti di cui al  
~~punto b.1);~~

- c) a comunicare, entro i cinque giorni successivi alla stipula della convenzione l'elenco nominativo del personale, la relativa qualifica e curricula;
- d) a garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato limitando il fenomeno di turn-over;
- e) a collaborare al monitoraggio sulla efficacia, efficienza ed economicità del servizio effettuato sulla base dei fattori di qualità e secondo la metodologia concordata con l'Amministrazione;
- f) a redigere con cadenza semestrale una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, la descrizione dei punti di forza e criticità nonché recante le ulteriori indicazioni che dovessero essere richieste dall'Amministrazione.

Nell'ambito del principio generale della reciproca collaborazione il contraente è tenuto:

- a segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio o alla realizzazione delle attività programmate
- a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Il contraente è tenuto inoltre a:

- rispettare per gli operatori le norme e gli obblighi retributivi

previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo. In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra ed il contraente per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;

- rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi –Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – ed - Infortuni - per garantire idonea copertura agli operatori, ai minori e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse, ivi incluse tutte le attività svolte all'esterno incluse le fasi “in itinere”. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, il contraente risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente al contraente;
- coinvolgere, attraverso un'adeguata opera di sensibilizzazione ed

organizzazione, personale volontario inteso come supporto e mai in sostituzione dei lavoratori;

- rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall'eventuale impiego di personale volontario, tirocinante e/o in servizio civile;
- garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

Il contraente solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.

Il Comune di Ragusa è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dalla gestione del servizio in oggetto, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

**Art. 24) Recesso della convenzione** - Il Comune si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a

risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze da parte dell'ente contraente, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto e sospendere cautelativamente la liquidazione dei compensi pattuiti. In tali casi il Comune di Ragusa procederà a contestare motivando l'addebito relativo alle infrazioni a mezzo raccomandata A.R. - Il contraente potrà presentare deduzioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

**Art. 25) Spese contrattuali e obbligo di cauzione** - La presente convenzione è soggetta a registrazione. L'Ente contraente in quanto Onlus, non è obbligato al deposito cauzionale, ai sensi della Circolare regionale n. 17 del 04.12.02 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D. L.vo 460/97

**Art. 26) Rinvio** - Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso della convenzione, comunque attinenti al servizio di cui alla presente convenzione.

**Art. 27) Foro competente** - Per eventuali controversie è competente il Foro di Ragusa.


**Art. 28)** Le parti eleggono domicilio speciale in Ragusa presso la casa comunale.

Richiesto io Segretario Generale ricevo la presente convenzione che pubblico dandone lettura alle parti, che lo dichiarano conforme alla volontà espressami. Scritto a dattilografia da persona di mia fiducia in pagine \_\_\_\_\_ e righe \_\_\_\_\_ fin qui della di carta, viene firmata dalle parti e da me Segretario Generale.

Il Dirigente del settore XII \_\_\_\_\_

Il Legale rappresentante della casa di riposo \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale \_\_\_\_\_



COMUNE DI RAGUSA

N. \_\_\_\_\_ di Repertorio

Oggetto: Convenzione per l'affidamento del servizio "Casa di Accoglienza per gestanti e ragazze madri" alla \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " di \_\_\_\_\_, per anni tre.

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella Segreteria del Comune di Ragusa.

Avanti a me Dott. Benedetto Buscema, Segretario Generale del Comune suddetto, sono comparsi

DA UNA PARTE

il dr. Alessandro Licitra nato a Ragusa il 10 febbraio 1969, nella qualità di Dirigente del Settore XII del Comune di Ragusa, domiciliato per le funzioni presso la residenza municipale per le funzioni

E DALL'ALTRA

Il sig. \_\_\_\_\_ - nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - il quale interviene nella qualità di Legale rappresentante della \_\_\_\_\_ iscritta all'albo regionale con Decreto Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per la sezione Gestanti e Ragazze Madri Tipologia Casa Accoglienza per una capacità ricettiva di n. \_\_\_\_\_ unità più i relativi minori, con sede in \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - ove è domiciliato per la carica, Codice Fiscale e Partita IVA n. \_\_\_\_\_ -

Dette parti, la cui identità personale io Segretario sono certo, senza assistenza di testimoni ai quali con il mio consenso espressamente

rinunziano, mi chiedono la stipula del presente atto premettendo che:

- Il Piano di Zona Socio-sanitario del Distretto n. 44 – triennio 2010/2012 – approvato dalla Regione siciliana con parere di congruità n° 25 del 28.04.10 – prevede, relativamente all'area di intervento "Minori", il servizio - M 13 - "Comunità alloggio e Casa di accoglienza per Minori e Ragazze madri" avente l'obiettivo di:

⇒ Assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;

⇒ Offrire in un clima di famiglia un adeguato sostegno psicologico e materiale finalizzato all'attuazione delle risorse personali e sociali anche per prevenire il rischio di possibili separazioni madre-figlio;

- Con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato affidato il servizio "Casa di Accoglienza per gestanti e ragazze madri" alla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_;
- Con nota n. \_\_\_\_\_ sono stati richiesti i documenti per la stipula del contratto
- Con lettera del \_\_\_\_\_ assunta al n. \_\_\_\_\_ di prot. di questo Ente, la \_\_\_\_\_ ha prodotto i documenti richiesti

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

D'accordo tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1)** La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2)** Il dr. Alessandro Licitra, nella sua qualità, affida al sig. \_\_\_\_\_, che, nella qualità accetta, l'espletamento del servizio "Casa di Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri".

**Art. 3) Oggetto ed utenza** - L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'ente \_\_\_\_\_ per la gestione della Casa di accoglienza sita in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ in favore di gestanti e madri, inviate dall'Ufficio di Servizio Sociale Comunale. E' altresì consentita l'ammissione di donne bisognevoli di accoglienza per situazioni contingenti di grave disagio familiare.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. \_\_\_\_\_ unità più \_\_\_\_\_ minore (entro il limite massimo di \_\_\_\_\_ unità comprensivo dei figli ospiti).

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

**Art.4) Modalità di ammissione** - L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 3 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le circoscrizioni o ai sensi dell'art. 154 T.U.P.S. l'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. su relazione del Servizio sociale comunale.

Su segnalazione dell'ufficio di servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetti in condizione di grave disagio familiare e socio-economico mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del sindaco, cui deve far seguito entro 15 giorni l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto.

L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori della struttura medesima.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

**Art. 5) Modalità di dimissione** - Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno

delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, su valutazione dell'Ufficio comunale competente. A tutela del soggetto, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Casa.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

**Art.6) Modalità d'intervento** - L'Ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della Casa;
- garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
- assicurare il servizio di lavanderia anche per gli indumenti e la biancheria personale degli ospiti;
- dare ospitalità diurna e notturna garantendo agli ospiti un clima di

massima riservatezza,

- somministrare il vitto adeguato secondo la tabella dietetica ed il menù differenziati per fasce di età ed approvati dal competente Servizio sanitario che dovranno essere esposti nei locali di cucina e di sala da pranzo;
- collaborare con il Servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna e del bambino e di realizzare gli obiettivi, nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente, dalla donna e dal responsabile della Casa di accoglienza;
- sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire un reinserimento nell'ambito familiare ovvero un percorso di autonomia (con forme di recupero scolastico, formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc);
- assistere ed accudire i minori, vigilando sugli aspetti igienico-sanitari, garantendo la loro frequenza scolastica, anche mediante trasporto presso asili e scuole, favorendo il loro sviluppo psico-fisico e la socializzazione all'interno della Casa;
- favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nei casi di necessità;
- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti

contenenti:

- a) documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altro;
- b) schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.
- segnalare all'ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano d'intervento concordato;
- stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
- favorire i rapporti degli ospiti con familiari ed amici, anche all'interno della struttura adottando orari il più possibile elastici;
- garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa d'accoglienza;
- segnalare tempestivamente al Servizio sociale professionale del comune e al giudice tutelare i casi dei minori per i quali possano ravvisarsi situazioni d'abbandono e che presentino particolari problematiche, che rendano necessario un intervento di natura assistenziale rivolto al minore o alla famiglia da parte del comune;
- segnalare all'ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;
- relazionare annualmente al Servizio Sociale sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione.

Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente agli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

**Art.7) Personale** - Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto associato, socio lavoratore o dipendente, il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile, in possesso di diploma di assistente sociale conforme alla normativa vigente o di diploma di scuola media di secondo grado;
- b) un assistente all'infanzia, fornito di diploma di scuola magistrale o di istituto professionale per l'infanzia;
- c) un ausiliario;

altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili anche in rapporto convenzionale, in relazione agli specifici bisogni dell'utenza accolta (assistente servizi tutelari, infermiere professionale, ecc.).

Dovrà comunque essere garantita la presenza anche in convenzione di un assistente sociale, ove il responsabile non sia in possesso del titolo di assistente sociale e di uno psicologo.

L'ente si impegna altresì a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, di tale adempimento l'ente deve, a richiesta dell'ufficio competente, fornire apposita documentazione.

**Art. 8) Prescrizioni** - Il personale dell'ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di

apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'Ufficio di Servizio sociale

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

**Art.9) Fruizione servizio pubblico** - I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

**Art. 10) Assenze** - Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'Ufficio competente entro tre giorni dal ricovero e a mantenere il posto al suo rientro. E' facoltà dell'Ufficio di Servizio Sociale, trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto in caso di assenza dovuta ad altra causa, non superiore a 15 giorni se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione trascorsi 3 giorni all'Ufficio di Servizio Sociale per gli adempimenti di sua competenza e

l'eventuale messa a disposizione del posto.

**Art. 11) Continuità del servizio** - L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'Ufficio di Servizio Sociale nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

**Art. 12) Volontariato** - L'ente nello svolgimento delle attività può avvalersi volontari del servizio civile, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti del Comune di Ragusa e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato.

La presenza di volontari ed all'interno della struttura deve quindi essere complementare gratuita e professionalmente qualificata.

**Art.13) Partecipazione dell'utenza** - L'Ufficio di Servizio Sociale può promuovere periodicamente incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti allo scopo di rendere il servizio più aderente ai bisogni dell'utenza.

**Art. 14) Corrispettivo del servizio** – Il Comune corrisponderà all'Ente per ciascun ospite:

- a) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € \_\_\_\_\_ più un compenso fisso mensile di € \_\_\_\_\_ da

liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L., per un ammontare annuo complessivo presunto di € \_\_\_\_\_.

L'importo sopra indicato è calcolato sulla base del numero degli assistiti in atto dalla comunità e senza alcuna variazione in aumento o in diminuzione in caso di variazione del numero degli ospiti.

Il contraente nulla può avere a che pretendere in ordine al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Per l'assenza diurna degli ospiti che comporti la mancata consumazione dei pasti in casa d'accoglienza (inserimento lavorativo o scolastico – asili nido, semiconvitto, scuola a tempo pieno) l'Ente è tenuto ad assumere in proprio il costo relativo al pasto consumato all'esterno.

Gli importi summenzionati saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

**Art. 15) Rimborsi** - Le contabilità dovranno essere inoltrate al Comune chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici del Servizio Sociale; ove dovessero emergere errori o difformità, l'ufficio,

entro 15 giorni, trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dal Comune sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

I prospetti contabili possono pervenire al Comune a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

**Art. 16) Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari** – I pagamenti saranno corrisposti all'Ente gestore nei modi e nei termini indicati nella presente Convenzione e secondo le norme ed i regolamenti vigenti per la Regione Siciliana.

Il Sig. \_\_\_\_\_, nella qualità, dichiara che il conto corrente dedicato sul quale saranno versate tutte le somme derivanti dalla presente convenzione, ai sensi del combinato disposto dall'art.2 della L.R. n.15 del 20 novembre 2008 e dall'art.3 della L. n.136 del 13 agosto 2010, è il seguente:

Banca \_\_\_\_\_-conto corrente N. \_\_\_\_\_

CODICE IBAN \_\_\_\_\_

Il Sig \_\_\_\_\_ si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto corrente per tutte le operazioni relative al presente contratto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico con l'obbligo di riportare per ogni transazione il Codice Unico di Progetto (CUP N. \_\_\_\_\_).

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo comporta la

risoluzione del contratto.

**Art. 17) Durata della convenzione** - La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dal\_\_\_\_\_ e fino al\_\_\_\_\_.

E' escluso il rinnovo tacito.

Il Comune può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

**Art. 18) Recesso dalla convenzione** – Il Comune si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, il Comune ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

**Art. 19) Sicurezza (D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.)** - Il contraente è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" e successive **modificazioni** nonché normative collegate ed indicare il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il contraente è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto dalla normativa vigente ed a fornire ai propri operatori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la cassetta/valigetta di pronto soccorso.

**Art. 20) Tutela della privacy** - Il contraente, nell'ambito della gestione del servizio è tenuto a rispettare quanto prescritto dal decreto legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi del D.L.vo n° 196/2003 il Comune di Ragusa è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione della Comunità Alloggio. Il contraente, in quanto affidatario del servizio è responsabile esterno del trattamento ed a tal fine è tenuto ad indicare il nominativo in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, quale responsabile del trattamento dati.

Il predetto responsabile:

⇒ opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che

dovessero essere impartite dall'Amministrazione;

⇒ attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;

Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto:

⇒ i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento del servizio affidato e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;

⇒ il contraente dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;

⇒ è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli ospiti previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al Titolare);

⇒ è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;

⇒ i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento;

A tale fine il contraente si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale

Rappresentante dell'Ente contraente trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque il contraente sia venuto a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

**Art. 21) Registrazione convenzione** -La presente convenzione è soggetta a registrazione. L'Ente gestore, in quanto ONLUS, non è obbligato al deposito cauzionale, ai sensi della Circolare n. 17 del 04.12.02 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D. L.gs. 460/97.

**Art. 22) Foro competente** - In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Ragusa.

**Art.23) Rinvio** – Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile e di procedura civile nonché alle norme di legge in vigore.

**Art. 24)** – Le parti eleggono domicilio speciale in Ragusa presso la casa comunale.

Richiesto io Segretario Generale ricevo la presente convenzione pubblica dandone lettura alle parti, che la dichiarano conforme alla volontà espressami. Scritto a dattilografia da persona di mia fiducia in pagine \_\_\_\_ e righe \_\_\_\_ fin qui della di carta, viene firmata dalle parti e da me Segretario Generale.

Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore XII \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale \_\_\_\_\_

COMUNE DI RAGUSA

N. \_\_\_\_\_ di Repertorio

Oggetto: Convenzione per l'affidamento del servizio "Comunità alloggio minori" alla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, per anni tre.

L'anno duemila\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella Segreteria del Comune di Ragusa.

Avanti a me Dott. Benedetto Buscema, Segretario Generale del Comune suddetto, sono comparsi

DA UNA PARTE

il dr. Alessandro Licitra nato a Ragusa il 10 febbraio 1969, nella qualità di Dirigente del Settore XII del Comune di Ragusa, domiciliato per le funzioni presso la residenza municipale per le funzioni

E DALL'ALTRA

Il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ -  
il quale interviene nella qualità di Legale rappresentante della \_\_\_\_\_ iscritta all'albo regionale con D.R.S. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per la sezione comunità alloggio per minori per una capacità ricettiva di n. \_\_\_\_\_ unità, con sede in \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - ove è domiciliato per la carica, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_ -

Dette parti, la cui identità personale io Segretario sono certo, senza assistenza di testimoni ai quali con il mio consenso espressamente

rinunziano, mi chiedono la stipula del presente atto premettendo che:

- Il Piano di Zona Socio-sanitario del Distretto n. 44 – triennio 2010/2012 – approvato dalla Regione siciliana con parere di congruità n° 25 del 28.04.10 - prevede, relativamente all'area di intervento "Minori e Infanzia", il servizio - M 13 - denominato "Comunità alloggio per minori", avente l'obiettivo di:

- ⇒ Garantire al minore un ambiente di vita di tipo familiare;
- ⇒ Contrastare e/o ridurre lo stato di disagio;
- ⇒ Favorire un sano processo psico-sociale ed educativo;
- ⇒ Favorire il reinserimento nel nucleo familiare di appartenenza attraverso un progetto d'intervento rivolto anche alla famiglia di origine;
- ⇒ Offrire al minore adeguate opportunità di vita scolastica e sociale;

- Con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata disposto l'affidamento del servizio alla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, per il periodo \_\_\_\_\_

-Con nota n. \_\_\_\_\_ sono stati richiesti i documenti per la stipula del contratto

-Con lettera del \_\_\_\_\_ assunta al n. \_\_\_\_\_ di prot. di questo Ente, la \_\_\_\_\_ ha prodotto i documenti richiesti

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

D'accordo tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1)** La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2)** Il dr. Alessandro Licitra, nella sua qualità, affida al sig. \_\_\_\_\_, che, nella qualità accetta, l'espletamento del servizio "Comunità alloggio per minori".

**Art. 3) Oggetto del servizio** – L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, in atto n. \_\_\_\_\_ minori di sesso \_\_\_\_\_ su n. \_\_\_\_\_ posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile osu proposta del Servizio sociale Professionale.

**Art. 4) Ricettività** – La comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n. \_\_\_\_\_ (8/10) posti ed ospita esclusivamente minori di sesso \_\_\_\_\_ che abbiano età compresa tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

Nella comunità \_\_\_\_\_ possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata-obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare ad essere ospitato nella comunità, previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza.

**Art. 5) Standards strutturali** – La comunità alloggio, inserita nel

normale contesto abitativo, è dotata di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988 e ss.mm.ii.

**Art. 6) Personale** - L'Ente contraente si impegna ad adibire nella comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n.1 operatore sociale responsabile;
- n.4 educatori professionali;
- n.1 ausiliario;

nonchè, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale) n. 1 psicologo o neuropsichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori, qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata al Comune.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum

professionale all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori.

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato fra il Comune e i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva il Comune da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

**Art. 7) Modalità di intervento** - Nella comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di

compartecipazione alla gestione della vita comune;

- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni e gite;
- in caso di escursione o gita, anche di poche ore, fuori dal territorio cittadino (es. al mare o nei dintorni), dovrà prevedersi oltre all'autista, la presenza di educatori in numero adeguato ai bambini;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (associazioni, etc.).

**Art. 8) Obblighi** - L'Ente contraente si obbliga a:

- stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:
  - 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
  - 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.
- Anticipare le somme occorrenti con rimborso da parte del Comune su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.
- prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di

favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

- Fornire ogni minore di effetti personali, nonchè di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.
- fare riferimento, per l'alimentazione dei minori, alla tabella dietetica indicata dall'A.S.P. competente per territorio, che dovrà essere allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.
- redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.
- trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonchè al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

**Art.9) Corrispettivo del servizio** - Il Comune, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

- a) un compenso fisso mensile di €.\_\_\_\_\_ per ogni utente effettivamente presente, da liquidarsi anticipatamente con cadenza trimestrale;

b) una retta giornaliera di mantenimento di €.\_\_\_\_\_ comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente art.8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti, per un importo annuo complessivo presunto di €.\_\_\_\_\_.

I corrispettivi di cui sopra verranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

**Art. 10) Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari** – I pagamenti saranno corrisposti all'Ente gestore nei modi e nei termini indicati nella Convenzione e secondo le norme ed i regolamenti vigenti per la Regione Siciliana.

Il Sig.\_\_\_\_\_, nella qualità, dichiara che il conto corrente dedicato sul quale saranno versate tutte le somme derivanti dalla presente convenzione, ai sensi del combinato disposto dall'art.2 della L.R. n.15 del 20 novembre 2008 e dall'art.3 della L. n.136 del 13 agosto 2010, è il seguente:

Banca\_\_\_\_\_ -conto corrente N.\_\_\_\_\_

CODICE IBAN\_\_\_\_\_

Il Sig\_\_\_\_\_ si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto corrente per tutte le operazioni relative al presente contratto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico con l'obbligo di riportare per ogni transazione il

Codice Unico di Progetto (CUP N.\_\_\_\_\_).

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo comporta la risoluzione del contratto.

**Art. 11) Vigilanza e controlli** – La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dal Comune tramite il Servizio Sociale professionale, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il Comune ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

**Art. 12) La sicurezza (D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.)** - Il contraente è

tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" e successive modificazioni nonché normative collegate ed indicare il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il contraente è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto dalla normativa vigente ed a fornire ai propri operatori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la cassetta/valigetta di pronto soccorso.

**Art. 13) La Tutela della privacy** - Il contraente, nell'ambito della gestione del servizio è tenuto a rispettare quanto prescritto dal decreto legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi del D.L.vo n° 196/2003 il Comune di Ragusa è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione della Comunità Alloggio. Il contraente, in quanto affidatario del servizio è responsabile esterno del trattamento ed a tal fine è tenuto ad indicare il nominativo in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, quale responsabile del trattamento dati.

Il predetto responsabile:

⇒ opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle

istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;

⇒ attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;

Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto:

⇒ i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento del servizio affidato e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;

⇒ il contraente dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;

⇒ è fatto divieto di comunicare dati l'incolumità o la sicurezza degli ospiti previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al Titolare);

⇒ è fatto divieto di diffondere dati se sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;

⇒ i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento;

A tale fine il contraente si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati

elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'Ente contraente trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque il contraente sia venuto a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

**Art. 14) Durata della convenzione** - La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_. E' escluso il rinnovo tacito.

Il Comune può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Per l'inserimento di nuovi minori il Comune si impegna a corrispondere la retta di cui sopra, mentre nessuna retta sarà corrisposta per i minori dimessi a qualsiasi titolo.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

**Art. 15) Spese contrattuali e obbligo di cauzione** - La presente

convenzione è soggetta a registrazione. La \_\_\_\_\_ in quanto Onlus, non è obbligata al deposito cauzionale, ai sensi della Circolare regionale n. 17 del 04.12.02 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D. L.vo 460/97.

**Art. 16) Rinvio** - Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso della convenzione, comunque attinenti al servizio di cui alla presente convenzione.

**Art. 17) Foro competente** - Per eventuali controversie è competente il Foro di Ragusa.

**Art. 18)** Le parti eleggono domicilio speciale in Ragusa presso la casa comunale.

Richiesto io Segretario Generale ricevo la presente convenzione che pubblico dandone lettura alle parti, che lo dichiarano conforme alla volontà espressami. Scritto a dattilografia da persona di mia fiducia in pagine \_\_\_\_\_ e righe \_\_\_\_\_ fin qui della di carta, viene firmata dalle parti e da me Segretario Generale.

Il Dirigente del settore XII \_\_\_\_\_

Il Legale rappresentante della \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale \_\_\_\_\_